

AVV. ANTONIO CIACCO

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO, ASSISTENZA e PREVIDENZA OBBLIGATORIA

RICORSO ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art.700 c.p.c.

IN FAVORE del

Prof.ssa **OFELIA LEONE**, nata a Diamante il 18.marzo.1964, residente in Rende alla Via G. Rossini, 205, C.F. **LNEFLO64C58D289E**, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Pasquale Rossi, 35, presso lo studio dell'avv. Antonio CIACCO cf CCCNTN61S07F839P, che la difende e rappresenta, giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Il procuratore si rende disponibile a ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio tramite fax al numero (0984) 35799 e/o tramite pec all'indirizzo: antoniociacco@pec.it
- **ricorrente** -

CONTRO

M.I.M, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Roma, viale Trastevere, 76/A, pec urp@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, **pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**
resistente



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Pola, 11 – 20124 – Milano, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it **resistente**

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 88100 Catanzaro alla via Lungomare, 259, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it **resistente**

nonché nei confronti dei contro interessati

ossia di tutti i candidati della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 dell'8 giugno 2023, **collocati dal posto 1 sino al posto 519** della relativa graduatoria generale approvata con il decreto dipartimentale del MIM, n AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, poi rettificata con decreto dipartimentale del MIM, n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024, (tutti immessi nel ruolo di dirigenti scolastici a decorrere dall'a.s. 2024/25), che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

PER

- A)** Il riconoscimento del **diritto soggettivo** della ricorrente, quale **neo dirigente scolastico**, alla precedenza ex art 33 comma 5 l. 104/1992, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio e per la condanna del MIM e delle articolazioni periferiche a disporre l'assegnazione della ricorrente nel ruolo regionale della **Calabria**;
- B)** la dichiarazione di **nullità dell'art.15 commi 2 e 3 del bando del concorso** per dirigenti scolastici, indetto con **DDG n. 1259 del**



23 novembre 2017 - G.U 24.11.2017 N. 90 (se qui applicabile) -, nella parte in cui **nega**, nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza ai soggetti titolari dei benefici ex artt. 21 e 33 legge 104/1992;

C) la **disapplicazione, previa sospensione, del decreto del MIM 22 agosto 2024 (all. 1) e del decreto del 31 ottobre 2024 Prot R.D. 3270, emesso dall'USR Lombardia (all 2)**, limitatamente alla parte in cui, il primo decreto, dispone l'assegnazione della ricorrente al **ruolo regionale della Lombardia** e alla parte in cui, il secondo decreto, dispone l'assegnazione del ricorrente **alla seguente sede: "GALLARATE - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE VATD210003 I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI", GALLARATE - Via De Albertis, 3"**.

* * * * *

FATTO

la prof.ssa **OFELIA LEONE**:

- a) ha partecipato al concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259;
- b) ha sostenuto, non superandola, la prova scritta della predetta procedura concorsuale;
- c) alla data del 28 febbraio 2023, previo rituale e tempestivo deposito del connesso ricorso, aveva pendente un contenzioso giurisdizionale per il mancato superamento della predetta prova scritta;
- d) ha partecipato, siccome rientrante nella tassativa ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. n. 107 dell'8 giugno



2023, alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici indetta, per l'appunto, con il DM n. 107/2023

- e) è risultata **vincitrice** della suddetta procedura concorsuale riservata, essendosi **collocata al posto 384** della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto dipartimentale del MIM, n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, poi rettificata con decreto dipartimentale del MIM, n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024;
- f) ha conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, a decorrere dall'a.s. **2024/2025**,
- g) usufruisce, nel combinato disposto della legge 104/92 e del d.l.vo 297/94, della precedenza ex art. 33 commi 3 e 5 l. 104/92, perché assiste la di lei madre disabile grave, perché titolare dei benefici di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/92;
- h) ha già **goduto, quale docente a tempo indeterminato, per espresso riconoscimento operato dalla stessa Amministrazione resistente, dei benefici ex art. 33 l. 104/92 nel corso dell'anno scolastico 2024/25** ;
- i) è stata assegnata **al ruolo regionale della Lombardia (cfr. all. 1)** ed è stata assegnata, come sede di servizio, presso **l'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE di GALLARATE (VA) (cfr. all. 2)**, ove ha preso effettivo servizio in data **11.11.2024 (all. 3)**

Alla luce del mancato riconoscimento della precedenza de qua, la Dirigente scolastica prof.ssa **OFELIA LEONE** propone ricorso per i seguenti motivi, lamentando la lesione di un diritto soggettivo

~*~*~*~*~*~



SI DEDUCE:

- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

- Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione - illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge.

- Violazione dell'art. 33 legge 104/1992 - violazione di legge.

- Violazione dell'art. 601 del D. Lgs. 297/1994 - violazione di legge.

* * * * *

NEL MERITO

La prof.ssa Leone è la figlia della sig.ra Perrone Elvira, nata a Diamante (CS) il 7/08/1942 e ivi residente alla via Matteotti, 10 (all. 4)

La sig.ra Perrone Elvira è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/92, con decorrenza dal 12.02.2015, giusto verbale - non revisionabile - della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap - UOC/UOS Territoriale INPS CML di Cosenza (cfr all. 5)

La prof.ssa Leone assiste la di lei madre, sig.ra Perrone Elvira.

Questo è l'incontrovertibile dato di riferimento!

QUINDI: l'oggetto della domanda di parte ricorrente è precisamente ed esclusivamente il seguente:

- l'esigibilità del diritto consacrato dall'art. 33 comma 5 l. 104/92 in sede di assegnazione al ruolo regionale
- la res litigiosa, nella presente controversia, riguarda, quindi, la posizione soggettiva di vantaggio rivendicata



dalla prof.ssa Leone in fase di assegnazione della sede di servizio

* * * * *

IN VIA PRELIMINARE

Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

*“Le controversie inerenti l’assegnazione della sede di servizio ai vincitori di un concorso pubblico, una volta che si sia conclusa la procedura concorsuale e sia stato adottato l’atto amministrativo (nella specie, decreto ministeriale) di approvazione della graduatoria in esito all’avvenuto svolgimento delle prove preselettive, della prova scritta e della prova orale di un concorso pubblico, esulano ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001 dal perimetro della giurisdizione del Giudice amministrativo per essere devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, involgendo posizioni che assumono consistenza di diritto soggettivo, a garanzia delle quali tale Giudice ha la potestà di disapplicare gli atti amministrativi ritenuti, incidenter tantum, illegittimi”. (ex multis, **Corte di Appello di Milano – sezione lavoro . Sentenza n. 1020/2021 Registro generale Appello Lavoro n. 491/2021**)*

Sulla competenza territoriale

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo **Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua**, in quanto la sede di titolarità dell’odierna ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell’invocata precedenza, è l’**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE di GALLARATE (VA)**.

L’articolo **413 comma 5 c.p.c.**, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di



lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “**il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 - Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis **Cassazione 22/02/2010 n. 4172**) è costante nel ritenere che “il giudice competente sia quello dove ha sede l’istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso”.

Nel caso di specie, il Giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Busto Arsizio**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, la ricorrente ha, quale sede di servizio, l’Istituto tecnico commerciale di Gallarate, il cui circondario ricade sotto l’egida della competenza territoriale del **Tribunale di Busto Arsizio**.

* * * * *

FUMUS BONI IURIS.

L’art. 33 comma 5 della legge 104/1992, così per come reiteratamente novellato, dispone; "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".



Dello stesso tenore l'art. 601 del D. Lgs 297/1994 relativo al personale della scuola che statuisce: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Il Decreto ministeriale n. 107 dell'8.giugno.2023, istitutivo della procedura riservata de qua,

- **all'art. 2 comma 1**, così recita: “*Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259....*”
- **all'art. 3 comma 3**, così recita: “*Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, ... in particolare deve: i. confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017....*”
- **all'art. 1 comma 1**, così recita: “*Coloro che sostengono tale prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259.*”

Cosicchè, la procedura riservata ex D.M. 107/2023 è una APPENDICE espressa, diretta e immediata della procedura ordinaria ex DDG 1259/2017, **la cui lex specialis si applica pedissequamente, anche e pertanto alla procedura riservata de qua.**

E il bando del concorso bandito ex DDG 1259/2017, **all'art. 15, commi 2 e 3**, così testualmente recita:

- 2.** “**I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.**
- 3.** ... **Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR**



si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”

E il bando del concorso bandito ex DDG 1259/2017 è, anche, il codice regolamentare della procedura indetta ex DM 107/2023

* * * * *

PRELIMINARMENTE

“Ogni situazione che abbia a oggetto la tutela di un disabile, stante anche la specialità della legge che lo protegge, deve essere valutata con particolare rigore“. (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2008, n. 7945, in Riv. giur. lav., 2008, 4, II, 886, con nota di L. Calafà, Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore)

“Le garanzie stabilite per il disabile sono connesse eziologicamente con una apposita tutela prevista anche a favore del lavoratore che lo assiste. Il valore tutelato, infatti, sia dalla Costituzione sia dalle norme sovranazionali, nonché dalla normativa di riferimento (L. n. 104/92), non è solo l’assistenza e la cura familiare del soggetto handicappato, ma anche, il diritto del lavoratore di prendersi cura del disabile e dunque di poter organizzare la sua vita lavorativa in modo compatibile con i suoi impegni familiari” (Cassazione, n. 22421 del 3 novembre 2015, in Riv. giur.lav, 2016, 3, II, 366, con nota di M. Cimaglia)

* * * * *

1. TITOLARITA’ del DIRITTO ex art. 33 c. 5 l. 104/92

La sig.ra PERRONE ELVIRA – madre della ricorrente –, è persona in situazione di handicap grave

La signora Perrone è vedova (cfr. all. 4)



La ricorrente è **parente di primo grado** della sig.ra Perrone (cfr. **all. 4**)

La ricorrente assiste la madre, che è soggetto in situazione di **handicap grave** e non è ricoverata né a tempo pieno né a tempo parziale (cfr. **all. 4**)

La stessa Amministrazione resistente ha **riconosciuto**, in capo alla ricorrente, **lo status di soggetto, che assiste** la di lei madre, persona in situazione di handicap grave, così per come attesta e certifica **il decreto** n. 11607 del 31.10.2024, emesso dal Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza (**all. 6**)

QUINDI:

- è perfettamente radicato in capo all’odierna ricorrente lo **status di soggetto che assiste la madre, persona in situazione di handicap grave**.

* * * * *

2. NATURA DEL DIRITTO ex art. 33 c. 5 l. 104/92

Il diritto consacrato dall’art. 33 comma 5 l. 104/92 è un diritto **soggettivo** (cfr. Corte Cost. ord. n. 325 del 1996; Corte Cost sentenza n. 138/2010; Corte Cost. sentenza n. 213/2016 - Cassazione civile sez. un., 27/3/2008, n. 7945, Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379; Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza 16 gennaio - 1° marzo 2019, n. 6150; Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro - sentenza n. 1020 del 5.luglio 2021).

* * * * *

3. LA STRUTTURA della LEGGE 5.FEBBRAIO.1992 N. 104

“Le disposizioni di cui agli **artt. 21 e 33 l. 104/92** hanno la **struttura delle norme imperative incondizionate, come tali,**



assistite dal principio dell'inderogabilità. (Trib. di Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p.307, nota Bartolini; Trib. di Cremona, 1 agosto 2001, in Riv.Crit. Dir. Lav., 2001, p.983; Tar Lazio Roma, n. 6609 del 2008; Trib. Taranto, ord. 13.8.2013; Corte Appello Firenze, 24.02.2014; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza 20 settembre 2016; Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza 31 agosto 2017; Tribunale di Brindisi, ordinanza 20 settembre 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza 12 settembre 2017; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017; Tribunale di Vasto, Sez. Lavoro, ordinanza 23 marzo 2017; Tribunale di Patti, sez. Lavoro, 4 luglio 2018, sent. n. 941; Tribunale di Roma, sez. Lavoro, 3 agosto 2018))
“I diritti soggettivi, scaturenti direttamente dalla legge primaria (l.104/92), non possono essere conculcati dai provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che la contrarietà del bando alla legge può essere superata in via incidentale” (Tribunale di Lecco, ord. collegiale 21.12.2020).

Una norma di rango sotto ordinato non può violare una norma primaria

4. II RAPPORTO TRA LA LEGGE N. 104/92 E IL BANDO DI CONCORSO - IRRAGIONevolezza DEL BANDO DI CONCORSO

La norma del bando di concorso è una norma di rango sotto ordinato

Ne deriva che la norma dell'art. 15 del bando del concorso per dirigenti scolastici, di cui al DDG 1259/2017, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze, sostanzialmente, elusivo del disposto della previsione normativa ex art 33 l. 104/92, (*radicando, solo, nella fase della scelta della sede di servizio, il riconoscimento*



*del diritto di precedenza, negandolo, però e irragionevolmente, nella primigenia fase di assegnazione ai ruoli regionali) **deve ritenersi contraria a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola del bando con la prefata disposizione imperativa ex art 33 l. 104/92***

Il bando di concorso per dirigenti scolastici ha vanificato la portata della norma primaria.

E' irragionevole e illogico che la precedenza in questione non vale, per effetto dell'art. 15 del bando di concorso, nella fase dell'assegnazione al ruolo regionale.

Nella fattispecie concreta:

- l'art. 15 del bando di concorso VIOLA la norma primaria, imperativa della legge 104/92, la quale ultima, pertanto, ipso iure, si sostituisce alla norma della lex specialis del concorso.

E, a tale proposito, non può avere rilievo la circostanza che la graduatoria in esame è nazionale.

“Elemento, questo, che al contrario avvalora l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992 prima dell'individuazione della Regione di destinazione. Infatti, tutti i candidati che si decide di assumere, sono stati ritenuti idonei a occupare uno dei posti vacanti e disponibili individuati dall'amministrazione, sicché è indifferente, quale candidato venga destinato ad un ambito territoriale piuttosto che ad un altro (Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro, Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021).

Pertanto, o il diritto di precedenza viene riconosciuto in relazione ad entrambe le fasi o il diritto in oggetto è irreparabilmente compromesso”. (Corte d'Appello di Ancona, Sezione



Lavoro, Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021 Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 609/2022 del 16.06.2022)

*“Non appare comprensibile per quale ragione l'estensione del reclutamento ai posti vacanti in tutte le ragioni **impedirebbe** il riconoscimento del titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, già in vista della scelta dell'ambito regionale di assegnazione del candidato risultato vincitore. Pertanto, la disposizione dettata dall'art. 15 del bando di concorso, secondo cui l'applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata al singolo Ufficio Scolastico Regionale “nell'assegnazione della sede di servizio”, vale a dire nella fase successiva alla scelta della regione, appare priva di alcun supporto nelle fonti sovraordinate. Essa non può, pertanto, in alcun modo prevalere sulla disciplina generale – di rango primario – volta alla tutela delle esigenze di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità, dettata dalla l. 104/1992, con la quale la stessa si pone in insanabile contrasto. Le prerogative del familiare dedito all'assistenza del disabile, se confinate alla sola fase regionale, possono – infatti – risultare in concreto totalmente vanificate” (Corte d'Appello di Milano - sezione lavoro, sentenza n. 916/2021, espressamente richiamata dal Tribunale di Lecco – sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2022, ruolo generale 287/2021).*

E, allora e conclusivamente, *anche a voler prescindere dall'art. 15 del bando del concorso ex DDG 1259/2017,*

- negare la precedenza nella fase dell'assegnazione al ruolo regionale consolida una **situazione contra ius** (ex multis: **Tribunale di Siena – sezione lavoro, ord 4.09.2019;** **Tribunale di Napoli nord – sezione lavoro, ordinanza 25.settembre.2019;** **Tribunale di Roma – IV sezione lavoro, ordinanza 01.ottobre.2019;** **Tribunale di Lecco – sezione lavoro, sentenza 29.ottobre.2019)**



E, sul punto, pure , la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie ipotetiche perfettamente omologhe, è conformemente e unanimente orientata.

Il diritto alla precedenza “è applicabile, non solo nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, ma anche all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa. La ratio è infatti quella di favorire la cura e l’assistenza ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”. (ex multis, **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019, n. 6150, Cass 15 gennaio 2016, n. 585, Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009**).

* * * * *

5. NATURA del DIRITTO SOGGETTIVO ex art. 33 c. 5 l. 104/92

Il diritto di precedenza garantito dall’art. 33 comma 5 Legge 104/92 **non è un diritto assoluto e senza limiti**, ma deve essere contemperato con le possibilità organizzative del datore di lavoro: difatti, l’art. 33 prevede espressamente che vi sia diritto a scegliere la sede **“ove possibile”**.

“Nonostante l’innegabile sua portata sociale, la disposizione scrutinata (citato art. 33 - ndr) non può, però, far ritenere che **il diritto del familiare che assiste**, di scegliere la sede più vicina al domicilio del disabile, sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, altresì, la compatibilità con l’interesse comune, posto che secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera **CONSISTENTE** le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi –



soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692).

“Tuttavia, l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere, sempre e comunque, interpretato, in funzione della tutela della persona disabile, **in termini costituzionalmente orientati** alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost. , dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con la legge n. 18/2009” (cfr. Cass.Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

“Pertanto, posto che la tutela del disabile o del lavoratore che lo assiste, gode di una tutela “**rafforzata**”, le **esigenze aziendali**, che determinano il **diniego del diritto**, ex art. 33 comma 5 l. 104/92, devono essere **effettive**.

Il diritto del lavoratore ad essere adibito nella **sede più vicina al disabile assistito** può essere **disatteso solo** nel caso in cui il **datore di lavoro sia nell'impossibilità oggettiva** (organizzativa e/o economica) di ottemperare a tale istanza. La scelta datoriale **di non soddisfare** l’esigenza del prestatore dovrà essere adottata anche nel **rispetto dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.** a cui ogni rapporto di lavoro deve necessariamente ispirarsi” (**Cass., n. 9201 del 2012; Cassazione n. 16298 del 2015**).

“La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto fa carico sul datore di lavoro.

A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, e infine, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità” (**cfr. ex plurimis: Cass. 22 marzo 2005 n. 6117, Cass. 15 maggio 2004 n. 9290, Corte di**



Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, ex multis Corte di Cassazione n. 6550/2019)

“E’ il datore di lavoro che, in ragione del principio della “vicinanza della prova” deve dimostrare e allegare l’impossibilità del repêchage” (Cass., 22 marzo 2016, n. 5592).

In altri termini:

- il riconoscimento del diritto del lavoratore può – a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere – cedere a **RILEVANTI** esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa, **e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, a ostativi interessi della collettività.**
- **l’interesse impeditivo, nel caso della pubblica amministrazione, coincide con l’interesse collettivo all’affermazione del diritto alla buona amministrazione.**
- le esigenze aziendali **impeditive** devono essere **effettive** e **oggettive** e **devono essere declinate nel rispetto dei doveri di correttezza e buona fede**
- **l’onere probatorio circa le ragioni impeditive GRAVA sul datore di lavoro**

Diversamente opinando, il diritto del portatore di handicap (e del familiare che assiste) verrebbe eliminato dalla **mera affermazione dell’interesse economico ed organizzativo del datore di lavoro.**

Nella fattispecie concreta:



- a) non c'è nessun interesse economico, organizzativo o produttivo di segno contrario alla assegnazione della ricorrente nel ruolo regionale della **Calabria**;
- b) non c'è nessun interesse collettivo ostativo alla assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale della **Calabria**;
- c) non sussiste nessuna ragione **oggettiva** impeditiva, ontologicamente ricollegabile all'inciso "ove possibile".
- d) l'esercizio del diritto della ricorrente non viene a ledere, neanche MINIMAMENTE, le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro
- e) l'esercizio del diritto della ricorrente **non arreca alcun danno alla collettività**.

In altri termini: per l'Amministrazione resistente-datore di lavoro
- **è assolutamente indifferente che la ricorrente sia allocata nel ruolo regionale della Calabria, anziché in quello della Lombardia.**

* * * * *

6. I PRESUPPOSTI per L'ESERCIZIO del DIRITTO SOGGETTIVO ex art. 33 c. 5 l. 104/92

La categoria dei presupposti per l'esercizio del diritto è categoria, esegeticamente, distinta e "altra" rispetto alla categoria della "non assolutezza" del diritto.

La non assolutezza del diritto incrocia l'inciso "ove possibile"; i presupposti per l'esercizio del diritto incrociano, viceversa, **la vacanza e la disponibilità del posto**

"Per l'applicazione dell'art. 33 co. V l. n. 104/1992 in sede di assegnazione della sede di servizio, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che



vacanti, siano anche resi disponibili dall'amministrazione stessa"
(Cass., ord. n. 22885/2021).

In **Calabria**, nella dotazione organica dei dirigenti scolastici, relativamente all'a.s. 2024/2025, terminate le relative operazioni di mobilità e perfezionate le relative operazioni di immissioni in ruolo dei neo dirigenti scolastici, residuano **14 posti vacanti e disponibili. 14!!**

14 posti privi del dirigente scolastico titolare e, come tali, vacanti e disponibili.

E i 14 posti vacanti sono, esattamente, i seguenti

- 1.** KR KRIC804008 I.C. **ROCCA DI NETO**
- 2.** KR KRIC80800G I.C. **SCANDALE**
- 3.** KR KRIC81500P I.C. **COTRONEI**
- 4.** KR KRIC81700A I.C. **VERZINO**
- 5.** KR KRIC83200C I.C. "D.ALIGHIERI-MARCONI"
PETILIA POLICASTRO
- 6.** KR KRIS00200R I.I.S. "MARGHERITA HACK"
COTRONEI
- 7.** KR KRIS006004 POLO TECNICO PROFESSIONALE
CUTRO
- 8.** KR KRRH050009 POLO TECNICO PROFESSIONALE
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
- 9.** RC RCIC80200C **SAN GIORGIO MORGETO**
- 10.** RC RCIC81400P **SAN LUCA**
- 11.** RC RCIC81600A "MARTIRI DI GERACE" **GERACE**
- 12.** RC RCIC817006 I.C. **DELIANUOVA**
- 13.** RC RCIC832008 **OPPIDO MAMERTINA**
- 14.** RC RCIC86500G M. BELLO-PEDULLA'-AGNANA
SIDERNO



La presente mappatura è INOPPUGNABILMENTE certificata, attestata e vidimata dal *combinato disposto* dei seguenti **atti, pubblici e notori, perché, debitamente, pubblicati sul portale dell'USR Calabria:**

- **Decreto** del Direttore Generale USR Calabria prot. n. 23341 del 22/08/2024 - conferimento incarichi di reggenza, a.s. 2024/2025 (all. 7);
- **Decreto** del Direttore Generale USR Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024, Allegato D - Elenco istituzioni scolastiche vacanti, a.s. 2024/2025 - Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024 (all. 8)

Ebbene, le 14 predette sedi così contabilizzate,

- relativamente all'a.s. 2024/2025, sono state, **tutte, assegnate con incarichi aggiuntivi di reggenza** di durata annuale e, - se necessario - sempre, revocabili nel corso dell'anno scolastico (*cfr .all. 7*);
- **ed erano tutte, inserite nell'elenco delle sedi vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici – a.s. 2024/2025, afferenti la regione Calabria (cfr .all. 8).**

La circostanza, ora dedotta (*inserimento nell'elenco delle sedi vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici – a.s. 2024/2025, regione Calabria*), non solo non è neutra, per quanto, viceversa, è, sensibilmente, **sintomatica: la circostanza convalida che trattasi di sedi, tutte, vacanti e disponibili, prive del dirigente scolastico.**

INFATTI:

- UNA SEDE, PER ESSERE FINALIZZATA ALLE OPERAZIONI di MOBILITA', DEVE ESSERE, **NECESSARIAMENTE, VACANTE E**



**DISPONIBILE, PRIVA DEL DIRIGENTE
TITOLARE.**

In Calabria, al netto degli accantonamenti, ci sono - ed è provato per tabulas - 14 istituzioni scolastiche vacanti e disponibili.

QUINDI; anche il presupposto della vacanza e della disponibilità dei posti è perfettamente integrato

* * * * *

Il requisito del fumus boni iuris è perfettamente integrato

* * * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.

Per il profilo del fumus boni iuris, si rinvia a quanto sin qui, esaustivamente, scritto

PERICULUM IN MORA

Quanto al periculum in mora si argomenta come segue.

STRUTTURA DELLA NOZIONE

Il periculum in mora non **può reputarsi esistente in re ipsa**.
Pertanto è necessario accertarlo caso per caso.

Quindi, **il ricorrente** è tenuto ad allegare e provare le circostanze, dalle quali possa emergere un pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa e al Giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente irrimediabile.

Il provvedimento d'urgenza prevede, quale presupposto per la sua concessione, il carattere imminente ed irreparabile del pregiudizio che si paventa. l'imminenza deve essere intesa, conformemente al suo significato letterale, nel senso della prossima realizzazione del pregiudizio, ovvero **dell'attuale** esposizione del diritto del



ricorrente a un pregiudizio che **immediatamente conseguirà, ove non venisse adottato il provvedimento richiesto.**

* * * * *

Nella fattispecie concreta:

Il pregiudizio è la TOTALE PRIVAZIONE dell'ASSISTENZA in favore della sig.ra Perrone, ultraottantenne, disabile grave.

La sig.ra Perrone, in assenza della ricorrente, rimarrà completamente e letteralmente priva dell'assistenza.

E, il pregiudizio, qui dedotto, è **irreparabile** ed è **imminente**

E' irreparabile, giacché trattasi di **pregiudizio non risarcibile per equivalente**, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali, insuscettibili di reintegrazione ex post.

*“Orbene, si ritiene che sussiste il **periculum in mora**, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando, dal provvedimento, derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma 26 gennaio 2010, est. Miglio, in D&L 2010, pagg. 400 e ss)*

E' imminente, giacché trattasi di **pregiudizio, già attualmente realizzatosi: dall'11 novembre (data di assunzione in servizio della ricorrente in Lombardia) la sig.ra Perrone è, inesorabilmente, abbandonata a sé stessa!**

Assai icasticamente

“Con riferimento al periculum in mora, si rileva che, nell'attesa della trattazione del giudizio ordinario, l'interruzione



dell'assistenza offerta alla madre profila l'effettivo pericolo" (Cass., 22 marzo 2016, n. 5592 e Cass., 13 giugno 2013, n. 12101).

E, allora, non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie, ricorrono tutti i requisiti di **gravità, imminenza e irreparabilità**, che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

L'adozione dell'invocato provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il **prodursi ed il protrarsi** dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli.

Esigenza, particolarmente pregnante nel caso di specie, in quanto tale finalità è volta alla tutela della salute della madre della ricorrente, **soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.**

* * * * *

Per quanto esposto, sono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum.

* * * * *

RICAPITOLANDO

- **la ricorrente è vincitore del concorso per dirigente scolastico, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s 2024/2025;**
- **assiste la di lei madre, soggetto portatore di handicap grave, la quale vive in Calabria nel comune di Diamante (CS)**
- **la ricorrente è titolare dei benefici ex art. 33 c. 5 l. 104/92;**
- **la l. 104/92 è fonte normativa primaria;**



- - non ci sono esigenze economiche, organizzative o produttive del datore di lavoro ostative al riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente
- - non ci sono interessi della collettività ostativi al riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente
- la ricorrente è stata assegnata al ruolo regionale della Lombardia;
- in Calabria ci sono 14 sedi vacanti e disponibili, tutte assegnate con incarichi di reggenza;
- senza la ricorrente la di lei madre, disabile grave, è letteralmente priva di assistenza

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

* * * * *

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI-
CONTROINTERESSATI ex ART. 151 c.p.c.

Premesso che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, deve essere notificato a tutti i contro interessati, individuati in tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.M. 107/2021, collocati dal posto 1 sino al posto 519,

considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari non è possibile poiché non si conoscono le città e gli indirizzi di residenza; nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi; - la tradizionale



notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

si chiede

alla S.V. Ill.ma di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga in via telematica, anche per esigenze di celerità, attraverso l'invio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. (hubmiur.pubblica.istruzione.it), mediante invio tramite P.E.C. del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'indirizzo richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it, utilizzando l'apposito modello presente sul succitato sito istituzionale del MIUR ([RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf](#)).

Si precisa che, in innumerevoli analoghi casi, i Tribunali Ordinari – Sez. Lavoro - hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015; Tribunale di Messina, cronol. n. 3338/2015 del 04/12/2015, R.G. n. 1173/2015; Tribunale di Messina R.G. n. 1176/2015, Trib. Trani, R.G. 6392/16, Savino c. Miur ed R.G. n. 6317/16 Di Reda c. Miur); Trib. Modena, R.G. n. 1623/16 (Panarello c. Miur); Trib. Pescara, R.G. n. 2403/16 (D'Alfonso c. Miur); Trib. Treviso, R.G. n. 4778/16 (Marchetta c. Miur); Trib. Nuoro, R.G. n. 458/16 (Rubanu c. Miur); Trib. Termini Imerese, R.G. 3899/16 (Lo Piaparo c. Miur); Tribunale di Potenza, R.G. n. 2649/16 (Calice c. Miur), Trib. Cosenza, G.d.L. Dott. Lo Feudo, R.G. n. 5487/15 (Lacanna c. Miur), Trib. Pisa, R.G. n. 1678/16 (Tabacco c. Miur), Trib. Napoli, R.G. n. 24002/16 (Bocchetti c. Miur)

* * * * *



Tutto ciò premesso, la **prof.ssa OFELIA LEONE**, come sopra rappresentata e difesa, **CHIEDE** che l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, **visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,**

VOGLIA,

fissata, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, e ammessa la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIM, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, **ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI:**

- **accogliere** la domanda della ricorrente e, per l'effetto - **se necessario** - anche previa declaratoria di nullità, nella parte in contestazione, dell'art. 15 del bando del concorso ex DDG n. 1259 del 23 novembre 2017,

- **dichiarare** il diritto della ricorrente Dirigente scolastica OFELIA LEONE a fruire della precedenza ex art. 33 c. 5 l. 104/92 nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali;

- **condannare** l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente, sempre nel rispetto del diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92, a una delle **14** sedi vacanti e disponibili nel ruolo regionale della Calabria, con **priorità** nella **sede più vicina al domicilio della madre**.

Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.

* * * * *

Si producono e si allegano i seguenti documenti::

**1. decreto MIM 22 agosto 2024 – assegnazione ruoli regionali -
estratto**



- 2. decreto USR Lombardia Prot. R.D. 3270 31 ottobre 2024
– assegnazione sedi di servizio - estratto**
- 3. attestazione presa di servizio presso l'Istituto tecnico di Gallarate**
- 4. Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla carta di identità della dichiarante**
- 5. verbale - non revisionabile - della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap - UOC/UOS Territoriale INPS CML di Cosenza, corredato dalla carta di identità della disabile grave**
- 6. decreto Dirigente scolastico Liceo Scientifico "Scorza" di Cosenza**
- 7. decreto D.G. USR Calabria prot. n. 23341 del 22/08/2024 - incarichi di reggenza, a.s. 2024/2025**
- 8. decreto D.G USR Calabria prot. n. 14889 del 20/06/2024, Allegato D - Elenco istituzioni scolastiche vacanti, a.s. 2024/2025 - Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali**

* * * * *

La presente controversia è di valore inferiore a 1.000 euro ed è assoggettata al pagamento del contributo unificato per € 43,00.

Cosenza, 11 novembre 2024

Avv. ANTONIO CIACCO



